



TRIBUNALE DI MESSINA

Bando

per l'iscrizione nell'albo degli amministratori giudiziari del distretto di Corte di Appello di Messina.

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 2, comma 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94, recante delega al Governo per l'istituzione dell'albo degli amministratori giudiziari;
visto il decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14 attuativo della predetta delega;
visto l'art. 35 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione;
ravvisata l'opportunità di dare attuazione alla normativa prevista dal citato decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14, sia pure, allo stato, solo a livello territoriale del distretto di Corte di appello di Messina, allo scopo di realizzare un'adeguata autoregolamentazione degli aspetti concernenti la scelta degli amministratori, da inserire nel costituendo albo, di beni sequestrati e confiscati presso questo Tribunale,

DISPONE

Art.1

Oggetto del bando

1. E' indetto un bando per l'iscrizione nell'albo degli amministratori giudiziari dei beni sequestrati e/o confiscati del distretto della Corte di appello di Messina.

Art. 2

Attività degli amministratori

1. Gli iscritti nell'albo provvedono alla custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni sequestrati o confiscati, nonché alla gestione di beni costituiti in aziende sottoposte a sequestro o confisca.

Art. 3

Iscrizione nell'albo

1. Possono presentare domanda di iscrizione nell'albo coloro che:

- a) abbiano la residenza nel distretto della Corte di appello di Messina;
- b) siano iscritti da almeno tre anni nell'albo degli avvocati o in quello dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
- c) siano di condotta morale irreprensibile;
- d) non abbiano riportato condanne penali per delitti non colposi ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;
- e) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
- f) siano dotati di specifica competenza tecnica nell'amministrazione di beni e di aziende o nella gestione di crisi aziendali o nella trattazione di procedure concorsuali.

2. Possono presentare la domanda, anche in mancanza dei requisiti di cui alle lettere b) ed f) del comma precedente, coloro che abbiano conseguito un *master* (di secondo livello) post universitario in amministrazione e gestione di patrimoni sequestrati o confiscati alla mafia o in materie simili.

3. Alla verifica dei requisiti e alla conseguente iscrizione nell'albo provvede un Comitato, formato dal Presidente e dai due Giudici più anziani della terza sezione penale del Tribunale di Messina (uff. misure di prevenzione). Avverso i provvedimenti del Comitato è possibile proporre reclamo nei modi e nei termini di cui all'art. 5.

Art. 4

Modalità di compilazione della domanda e allegati.

1. La domanda per l'inserimento nell'albo deve essere diretta al Presidente del Tribunale di Messina e trasmessa al seguente indirizzo di posta elettronica certificata dell'Ufficio: sez3.penale.tribunale.messina@giustiziacert.it

2. Nella domanda devono essere indicati a pena di inammissibilità:

- a) – il cognome e il nome del richiedente;
- b) – la data e il luogo di nascita;
- c) – il codice fiscale;
- d) – la residenza e l'indirizzo dello studio professionale (indicare, di seguito, la via, il numero civico, la città, il numero di telefono, il numero di fax, l'indirizzo di posta elettronica e/o certificata).

3. Nella domanda devono essere altresì dichiarati a pena di inammissibilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445:

- a) – la cittadinanza italiana;
- b) – la residenza nel distretto della Corte di appello di Messina;
- c) – il godimento dei diritti civili e politici (oppure i motivi del mancato godimento di tali diritti);
- d) – l'assenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso per delitti non colposi (oppure le eventuali condanne penali riportate e/o gli eventuali procedimenti penali in corso);
- e) – l'assenza di provvedimenti di applicazione di misure di prevenzione;

- f) – il titolo professionale e la data di iscrizione nell'albo degli avvocati o dei commercialisti ed esperti contabili;
- g) – le pregresse esperienze specifiche di amministrazione (quali quelle di amministratore giudiziario di aziende sottoposte a sequestro in procedimento penale o di prevenzione, di curatore fallimentare o di altro organo della procedura nominato dall'autorità giudiziaria con funzioni di gestione o composizione di crisi aziendali e l'attività di commissario per l'amministrazione delle grandi imprese in crisi ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e del decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 e succ. mod.);
- h) – i rapporti di coniugio, di parentela, di affinità ovvero gli eventuali rapporti, diretti o indiretti, di natura patrimoniale (propri o di propri congiunti) con magistrati o funzionari in servizio presso qualunque ufficio giudiziario del distretto della Corte di Appello di Messina (o con loro congiunti);
- i) – le situazioni, in atto o anche solo pregresse, di collaborazione professionale (ad es. nomina di consulente tecnico di parte o patrocinatore) in relazione a procedure relative a misure di prevenzione patrimoniali;
- l) – il nome degli eventuali soci, associati o comunque colleghi del proprio studio professionale.

3. Il richiedente deve assumere in domanda l'impegno di comunicare entro trenta giorni all'Ufficio l'eventuale perdita dei requisiti prescritti o la sopravvenienza di cause ostative all'iscrizione.

4. Alla domanda devono essere allegati:

- copia non autenticata di valido documento di identità o di riconoscimento equipollente;
- copia dell'attestazione di conseguimento del master post universitario indicato al superiore art. 3, comma 2.

Art. 5

Cancellazione o sospensione dall'albo

1. Il Presidente della terza sezione penale del Tribunale di Messina, se dopo l'iscrizione ha notizia della mancanza originaria o sopravvenuta di uno o più dei requisiti previsti dal presente bando, ne dà comunicazione all'iscritto, assegnandogli un termine non superiore a trenta giorni per regolarizzare, ove possibile, la posizione. Qualora entro il termine assegnato ciò non avvenga, il Comitato indicato nell'art. 3 dispone la cancellazione dall'albo.

2. Il Comitato può sospendere l'iscritto in caso di pendenza a suo carico di procedimento penale e fino all'esito dello stesso o di provvedimenti di sospensione assunti dall'organo disciplinare dell'ordine di appartenenza.

3. Avverso i provvedimenti di rigetto della richiesta di iscrizione, nonché di cancellazione o sospensione, l'interessato può proporre reclamo entro trenta giorni dalla comunicazione con ricorso diretto al Presidente del Tribunale di Messina e trasmesso sia, in formato cartaceo, alla segreteria della Presidenza che all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Ufficio: sez3.penale.tribunale.messina@giustiziacert.it.

4.- Sul reclamo decide un Collegio di appello, costituito dal Presidente del Tribunale e dai Presidenti della prima sezione civile e della prima sezione penale dello stesso, sentito il reclamante e assunte, senza formalità, le informazioni ritenute opportune.

Art. 6

Trattamento dei dati personali

1. Il richiedente deve dichiarare di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i suoi dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
2. Le medesime informazioni possono essere comunicate alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate al reperimento e alla verifica della documentazione presentata.
3. I provvedimenti di nomina e di liquidazione dei compensi saranno trimestralmente pubblicati nel sito web del Tribunale di Messina.

Art. 7

Disposizioni finali

1. La pubblicazione del presente bando sul sito web del Tribunale di Messina ha valore di comunicazione per tutti i possibili interessati all'iscrizione.

Messina, 3 novembre 2015

IL PRESIDENTE
Antonio Totaro